

Roma, 08 Giugno 2022

Giustizia Regionale

Alle Società ed Enti interessati**Integrazione Notiziario n.23
Stagione 2021/2022**

Di seguito si riportano i relativi provvedimenti disciplinari degli incontri dei Campionati Under 14, Promozione.

RN ROMA VIS NOVA – ROMA WATERPOLO B del 05/06/2022 Under 14

L'incontro non si è disputato per l'assenza del medico di servizio che non giungeva all'impianto, nonostante venisse richiesto dalla squadra ospitante di dover differire l'inizio della gara per poter essere sostituito da altro professionista;

Tutto ciò premesso il GSR

Visto art. 10 delle norme organizzative generali della Pallanuoto, approvate con deliberazione del Consiglio Federale n. 89 del 07/08/202 che testualmente prescrive:

Art. 10 – MEDICO DI SERVIZIO

La Società ospitante deve garantire la presenza sul campo gara del medico di servizio, munito del proprio tesserino professionale ai fini della sua individuazione da parte dell'arbitro, almeno venti minuti prima dell'inizio della partita, con oneri a carico della stessa Società ospitante.

In mancanza del medico di servizio l'arbitro non può dare inizio all'incontro; dopo 30 minuti di attesa, in caso di perdurante assenza del medico, l'Arbitro sospende la partita e comunica al Giudice Sportivo l'inadempienza. Il Giudice Sportivo, effettuate le verifiche di competenza e accertata la responsabilità della Società, assegna la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0 a 5.

In considerazione delle rilevanti responsabilità in tema di tutela della salute degli atleti, l'arbitro è tenuto a verificare la presenza del medico di servizio e ad accertare la sua identità attraverso l'esibizione del predetto tesserino di iscrizione all'albo professionale. Non sono a tal fine utilizzabili altri documenti quali, a titolo di esempio, tesserini di appartenenza ad aziende ospedaliere (inidonei a comprovare la qualifica di medico) o il

ricorso all'autocertificazione da parte del medico stesso. Ne consegue che la mancata esibizione del tesserino professionale determina la necessità per l'Arbitro di disporre l'annullamento della partita, con l'applicazione della medesima sanzione prevista per "medico assente".

Qualora il medico di servizio indicato dalla Società ospitante dovesse rivestire altre qualifiche societarie e/o federali, esso dovrà attenersi esclusivamente all'espletamento del compito di medico di servizio ed astenersi dallo svolgere -durante tale attività- qualsiasi altra ulteriore mansione e/o funzione sul campo gara. L'eventuale inosservanza rappresenta illecito disciplinare passibile di accertamento da parte degli Organi di giustizia federale, fermo restando le ulteriori eventuali responsabilità professionali accertate dalle Autorità competenti".

VISTA la certificazione trasmessa dalla Società ospitante, dal cui esame sembrerebbe che il medico di servizio incaricato avesse nella circostanza, accusato un malore rendendo giustificata l'assenza del medesimo sul campo di gara all'orario programmato per l'inizio della gara;

VISTO, altresì, che la normativa testè richiamata, proprio per circostanze di specie prescrive che il medico di servizio debba essere presente almeno 20 minuti prima dell'inizio dell'incontro, in modo tale che - nell'eventualità si dovesse verificare un evento improvviso e non preventivabile di non poter presenziare, associato alla possibilità riconosciuta dal regolamento di poter differire di 30 minuti l'inizio della gara, sia possibile comunque di ovviare al problema dell'assenza, consentendo alla società ospitante di sostituire il medico incaricato con altro professionista;

CHE nella circostanza ciò non è avvenuto perché, evidentemente, la società ospitante ha denotato carenze di carattere organizzativo;

dispone

- di omologare comunque la gara con il punteggio convenzionale di 5-0 in favore della squadra ROMA WATERPOLO

VIRTUS FLAMINIO - TYRSENIA SC del 05/06/2022 Promozione

Squalifica per n. 3 turni (tre) al giocatore Edoardo LIBURDI (VIRTUS FLAMINIO), per contegno irrispettoso aggravato dalla reiterazione e dalla persistenza anche dopo l'espulsione dal campo di gara, continuando ad inveire all'indirizzo della terna arbitrale dagli spalti impiegando linguaggio scorretto ed offensivo.

Al predetto viene inibita l'attività intermedia fino al terzo turno di squalifica nonché irrogata l'ammenda di euro 100,00 alla Società VIRTUS FLAMINIO, per responsabilità oggettiva del contegno irrispettoso tenuto dal proprio atleta.